

**NOTA A COMMENTO**  
**TRIBUNALE DI PADOVA, 19 DICEMBRE 2017, N. 2921/2017**  
di  
**Giulia Patrassi**

Con la sentenza in commento il Tribunale di Padova ha rigettato la domanda revocatoria di un patto di accollo di debiti e dei pagamenti ad esso conseguenti proposta da un fallimento ex art. 67, co. 1 n. 2 L.F. e, in via subordinata, ex art. 67 co. 2 L.F., per nullità della citazione ex art. 164 c.p.c.

In particolare, il Tribunale ha escluso l'ammissibilità dell'azione revocatoria promossa, non avendo il Fallimento, in sede di citazione, da un lato, in alcun modo individuato i pagamenti conseguenti all'atto di accollo, né specificato la loro natura solutoria (non avendo dato prova che i relativi versamenti fossero stati eseguiti direttamente dalla debitrice della società fallita in forza dell'atto di accollo e non invece dai terzi garanti di quest'ultima, anch'essi convenuti in giudizio), e, dall'altro lato, richiesto la revoca dell'atto presupposto di cessione di azienda rispetto al quale l'atto di accollo era intrinsecamente e funzionalmente collegato.

Quanto al primo profilo di nullità della citazione, si rileva come il Tribunale di Padova abbia specificamente chiarito come non possa essere considerata ammissibile una domanda di revocatoria di un atto di accollo e dei pagamenti ad esso conseguenti, per indeterminatezza del relativo *petitum*, qualora tali pagamenti non siano stati minimamente individuati in sede di citazione, né con riguardo all'importo, né con riguardo alla data, alle modalità e alla causale dei singoli versamenti “*non risultando sufficiente la mera indicazione per categorie astratte delle diverse operazioni revocabili stante la oggettiva natura etero-determinata dell'azione revocatoria*”(allo stesso modo anche Cass. 22 aprile 2008, n. 10361, secondo cui la mera indicazione

per categorie astratte delle diverse operazioni revocabili non è sufficiente a determinare il *petitum* della domanda).

Il fallimento attore si era limitato, infatti, a far riferimento alla sussistenza di un patto di acollo di debiti, di cui chiedeva la revoca, intercorso tra la società fallita (alienante un ramo di azienda) e la sua debitrice (acquirente tale ramo) in forza del quale quest'ultima avrebbe dovuto saldare il prezzo della vendita del ramo di azienda attraverso il pagamento dei debiti dell'alienante nei confronti di un istituto di credito, anch'esso convenuto in revocatoria.

Tuttavia, l'esistenza di tali pagamenti veniva allegata solo in via estremamente generica dall'attore, che, da un lato, non ne individuava né l'importo né la data, e, dall'altro lato, non specificava nemmeno se gli stessi fossero stati effettuati direttamente dalla debitrice della società fallita o dai terzi garanti della banca, ipotesi, quest'ultima, che avrebbe escluso qualsiasi lesione della *par condicio creditorum*, nella misura in cui il terzo non si fosse avvalso, direttamente o indirettamente, di denaro del fallito o non avesse esercitato il diritto di rivalsa.

In corso di causa, la procedura attorea sceglieva di demandare l'individuazione dei pagamenti assertivamente conseguenti all'atto di acollo ad un richiesto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in cui chiedeva la produzione di tutta la documentazione bancaria necessaria a dare prova dei versamenti e della data di effettuazione degli stessi.

Al riguardo, il Tribunale di Padova si è espresso chiaramente, nello specificare come non sia ammissibile per l'attore avviare un'azione giudiziaria "alla cieca" confidando sull'esito di successive istanze istruttorie, senza prima premunirsi di perseguire le iniziative consentite dall'ordinamento per acquisire la documentazione necessaria ad avviare il giudizio, quali la richiesta ex art. 119 t.u.b.

Come espressamente rilevato dal giudice, infatti, è onere del Fallimento che agisce in revocatoria individuare specificamente i pagamenti oggetto della propria domanda, dimostrandone la relativa natura solutoria e, quindi, la provenienza degli stessi da parte del debitore della società fallita in forza del succitato atto di acollo.

Non potrebbe quindi ritenersi ammissibile una identificazione “*de relato*” delle operazioni revocabili attraverso un eventuale riferimento a documentazione bancaria prodotta in giudizio da altre parti o acquisita ex art. 210 c.p.c.

Il contenuto di un atto di citazione originariamente indeterminato, per l’assoluta incertezza degli elementi identificativi della domanda, non può, quindi, essere legittimamente integrato *ex post* attraverso il rinvio alla descrizione contenuta in documenti successivamente prodotti, non potendo questi ultimi assumere alcuna funzione sanante della domanda stessa.

Con tale pronuncia, quindi, il Tribunale di Padova si è uniformato all’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che, del tutto condivisibilmente, afferma come non sia ammissibile per l’attore affidare “*ad un non legittimo esplorativo ordine di esibizione il compito di determinare [ex post] la causa petendi ed il petitum della domanda*” (cfr. Cass. 22 aprile 2008, n. 10361).

Al riguardo, si rileva altresì come quanto statuito dal giudice si ponga perfettamente in linea con quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in merito all’ambito di applicazione dell’art. 210 c.p.c. il quale, se da una parte prevede che “... *il giudice istruttore, su istanza di parte può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo*”, dall’altra parte, è noto che tale potere non può essere sollecitato “*per sopperire all’inerzia (dell’onerato) [...] nel dedurre mezzi di prova, potendo tale potere discrezionale del giudice essere esercitato solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile aliunde*” (cfr. *ex multis* Cass. 18 gennaio 2013, n. 1266).

Quanto al secondo profilo di inammissibilità della domanda, il Tribunale di Padova ha statuito come non possa in ogni caso trovare accoglimento una domanda di revocatoria fallimentare del solo atto di accollo, costitutivo di una mera modalità di pagamento del prezzo, senza che sia stata altresì richiesta la revoca dell’atto che tale accollo presupponeva (nel caso di specie si trattava del contratto di cessione di azienda, nel quale era stato stabilito che il prezzo sarebbe stato pagato tramite accollo di debiti).

In particolare, viene chiarito dal giudice patavino come l'accollo rappresenta un mero *“patto accessorio non autonomamente aggredibile, rappresentando una modalità di corresponsione del prezzo ed essendo intrinsecamente e funzionalmente collegato al contratto di compravendita”*.

In più precisi termini, nessuna autonomia può essere ricondotta al patto di accollo, la cui causa si pone come assolutamente interdipendente rispetto al presupposto contratto di compravendita, dal quale solo discende l'effetto estintivo del pagamento conseguito con l'atto di accollo e che, di conseguenza, può essere passibile di revocatoria ex art. 67, co. 1 L.F.

Del resto, mentre non può essere oggetto di revoca il solo atto di accollo, è principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui *“... se la compravendita viene meno <ab origine>, per effetto dell'accoglimento dell'azione revocatoria promossa dal fallimento del venditore[...] ciò integra il venir meno dell'obbligazione di pagamento dell'acquirente (che potrà ottenere dal fallimento la restituzione di quanto versato, ovviamente in moneta fallimentare) e, conseguentemente, del rapporto in base al quale è avvenuto l'accollo del mutuo: l'accollante sarà quindi legittimato a proporre la relativa eccezione all'accollatario...”* (cfr. Cass. 26 maggio 1999, n. 5076).

Infine, si rileva come l'erroneità dell'impostazione processuale scelta dall'Attore, e la conseguente condivisibilità della pronuncia in commento, derivi altresì dallo stesso dettato normativo di cui all'art. 67, co. 1, n. 2 L.F. il quale dispone la revocabilità dei soli *“atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigili”* (i.e. dell'atto di compravendita) e non invece dei *“mezzi [non] normali di pagamento”* utilizzati per realizzare tale estinzione (i.e. del patto di accollo).